

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891

ROMA — SABATO 7 MARZO

NUM. 55

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubbliche Argentina e Uruguay	46	88	175

Le associazioni decorano dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e rimborso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine e meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DICI. Per le pagine superanti il numero di 16, la proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso. (Legge 23 giugno 1878, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 3077 (Serie seconda). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine del Ss. Maurizio e Lazzaro: *Nomine e promozioni* — Leggi e decreti: R. decreto numero 76 che autorizza il comune di Castrovillari (Cosenza) ad esigere un dazio su alcuni generi, specificati nella tariffa annessa — R. decreto numero 77 che autorizza il comune di Bosa (Cagliari) ad esigere un dazio su alcuni generi, specificati nell'annessa tariffa — R. decreto numero 78 che autorizza il comune di Casale Monferrato (Alessandria) ad esigere un dazio in conformità dell'annessa tariffa — R. decreto numero 79 che autorizza il comune di Urbino ad esigere un dazio su alcuni generi di consumo locale — R. decreto numero 80 con il quale gli uffici del Ministero degli Affari Esteri sono ripartiti secondo l'unito ordinamento, che ne stabilisce pure le attribuzioni — R. decreto numero 82 che modifica, in conformità dell'annessa tabella, quella che fa seguito al R. decreto 11 luglio 1889, n. 6273 (Serie 3^a), in ciò che concerne le Direzioni degli armamenti e di artiglieria e torpedini — R. decreto numero LVII (Parte supplementare), con il quale la Congregazione di Carità di Suzzara (Mantova) è autorizzata ad accettare la donazione Boni — R. decreto numero LIX (Parte supplementare), che dichiara opera di pubblica utilità la condotta di acqua potabile della sorgente Pozzone all'abitato di Collesalvetti e frazione di Vicarello — R. decreto numero LX (Parte supplementare), che dichiara opera di pubblica utilità l'impianto di una trafla metallica aerea nella località Boschetti (Genova) — R. decreto numero LXI (Parte supplementare), che approva, per causa di pubblica utilità, la variante al piano regolatore della città di Chiavari (Genova) — R. decreto numero LXII (Parte supplementare), che accorda una nuova proroga per la costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Messina — R. decreto numero LXIII (Parte supplementare), che autorizza l'inversione del prezzo di 240 ettolitri di grano del Monte frumentario di Bastia (Perugia) a favore del locale Ospedale degli infermi — R. decreto numero LXIV (Parte supplementare), che erige in Ente morale il Pio lascito Demelas in Cagliari — R. decreto numero LXV (Parte supplementare), che autorizza la trasformazione del Collegio Pratense di Padova nella nuova istituzione di beneficenza che assumerà il titolo di Legato Pratense — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale degli Archivi notarili — Circolari ai signori procuratori generali presso le Corti di appello del Regno, concernente la collazione dei benefici di patronato regio — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso - Direzione Generale del Debito Pubblico: Reti sicche d'intestazione — Amministrazione Centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti: Smarrimento di certificato — Decreto prefettizio che autorizza la Società Italiana per le Strade Ferrate esercente la Rete Adriatica all'occupazione di alcuni stabili — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 6 marzo 1891* — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. si compiace nominare nell'Ordine del Ss. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Moto-proprio

Con decreti del 1°, 12, 15 e 22 febbraio 1891:

A grand'ufficiale:

Corvetto comm. Giovanni, tenente generale.

A commendatore:

Santoro cav. Enrico.

Marinuzzi comm. Giambattista.

Barnabei Felice, direttore del Museo e Gallerie del Regno.

Lovito Francesco, deputato al Parlamento Nazionale.

Ad ufficiale:

Conte avv. Saverio, prefetto della provincia di Reggio Calabria.

A cavaliere:

Serra (dei Conti) rob. avv. Carlo, segretario di 2^a classe nel Ministero Affari Esteri.

Silvestrelli cav. Giulio, segretario di legazione di 2^a classe.

Ronchetti dott. Giuseppe, segretario nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Torra cav. Pio, capitano nel Corpo di Stato Maggiore.

Giraudi teol. Giovanni, parroco vicario Foranco di Solero.

Giovannini avv. Giuseppe, ex deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 76 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 28 ottobre 1890 del Consiglio comunale di Castrovillari colla quale si propone un dazio su alcuni generi non compresi dalla legge del 3 luglio

1864, N. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, N. 3018;

Veduto il parere emesso dalla Camera di Commercio ed Arti di Cosenza il 21 dicembre 1890;

Veduto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, N. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castrovillari in provincia di Cosenza è autorizzato ad esigere un dazio sulla carta, sui cartoni e sulle palline da caccia in conformità alla tariffa qui annessa vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

TARIFFA.

Carta per scrivere, per stampa e da sparo, registri, stampati ed in bianco Quintale L. 5 —
 Va compresa la carta di seta, di biglietti da visita, la carta porcellana e qualunque altra specie di carta fine, colorata, dorata, marmocchinata, marmoreggiata, le buste da lettere, i registri in bianco intestati o rigati, e finalmente qualunque altra qualità di carta colorata non compresa in quella da parati. Rimangono esenti da dazio la carta di modulo speciale e gli stampati in uso delle Amministrazioni governative, la carta a strisce per gli uffici telegrafici e la carta bollata, le stampe per uso dell'Amministrazione del Comune e delle Opere pie di Castrovillari.

Cartoncini, cartone o carta da involgere id. > 2 50
 Pallini da caccia id. > 5 —

Visto d'ordine di Sua Maestà
 Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
 G. COLOMBO

Il Numero 27 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 4 dicembre 1890 del R. Commissario Straordinario pel comune di Bosa (Cagliari) colla quale si propone un dazio su alcuni generi di consumo locale non contemplati dall'art. 13 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827 e 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Veduto il parere della Camera di Commercio ed Arti di Cagliari;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bosa è autorizzato ad esigere un dazio sull'amido, sulle vetrerie, cristallerie, sul piombo da caccia, sulla carta, sulle ceste e sulle stuoie in conformità alla qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

TARIFFA.

Amido	quintale	L. 3,00
Bottiglie di vetro della capacità fino ad un litro	l'una	> 0,01
Bottiglie, bottiglioni fasciati o non di qualunque colore a più di un litro fino a quattro litri	>	> 0,02
NB. Sono esenti da dazio i flasci e le bottiglie di vetro od altrimenti oscuro.		
Bottiglioni fasciati o non da litri 4 a 12	>	> 0,04
Damigiane fasciate o non da litri 12 in su	>	> 0,08
Utensili e oggetti di cristallo e vetro d'ogni sorta non arrotati	quintale	> 6,00
Utensili e oggetti di cristallo e vetro d'ogni sorta arrotati	>	> 12,00
NB. Sono esenti i bicchieri, i reomotori per pile e gli apparecchi ad uso degli uffici telegrafici governativi.		
Utensili e piatti di porcellana d'ogni specie	>	> 10,00
Utensili di majolica	>	> 6,00
Utensili di creta verniciata, bianca, fiorita e flettata	>	> 2,50
Lavori in creta greggia come anfore, giarre, pignate, brocche, conche, catini, piatti rossi e consimili	>	> 1,25
Palle e pallini da caccia d'ogni qualità	>	> 5,00
Carta da scrivere sugante o da stampa di ogni forma e colore	>	> 5,50
NB. Sono esenti da dazio la carta di modello speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscia per gli uffici telegrafici, la carta bollata, i libri, i giornali ed ogni altra sorta di stampati.		
Carta straccia o di paglia da involgere	>	> 1,50
Canestro, cesi, corbule, crivelli tessuti in paglia	>	> 5,00
Canestre, cestini, corbule, crivelli tessuti in vimini e giunchi	>	> 3,00
Canestre, cestini, corbule, crivelli tessuti in legno e canne	>	> 1,50
Inchiostro copiativo	al litro	> 0,20
Inchiostro ordinario	>	> 0,10
Stuoie di canne e simili	ogni cento	> 5,00

Visto d'Ordine di Sua Maestà
 Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
 G. COLOMBO.

Il Numero 73 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 8, 16, 17 e 18 ottobre 1890 colle quali il Consiglio comunale di Casale Monferrato, fra altro, adottò un dazio su alcuni generi di consumo locale, non compresi dalla legge 3 luglio 1864, N. 1827 nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, N. 3018;

Visti i Reali decreti 12 agosto 1878, N. 4496 e 3 giugno 1886 N. 3924;

Visto l'art. 11 dell'allegato Z alla legge 11 agosto 1870 N. 5784;

Udita la Camera di Commercio ed Arti di Alessandria; Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Casale Monferrato (Alessandria) è autorizzato ad esigere un dazio sul piombo da caccia, sulle vetrerie, sulle cristallerie, sulle terraglie, sulle porcellane, sulla carta, sui cartoni, sull'amido e sul sughero in conformità della qui unita tariffa vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS

TARIFFA.			
Piombo in pallini da caccia	quintale	L. 3—	
Vasi da fiori, cruches e terraglie di terra ordinaria.	»	» — 50	
Vetro verde e nero d'ogni forma - escluse le bottiglie di vetro nero ed oscuro	»	» 2,50	
Vetro molato bianco o colorato, cristallo in verghe, bicchieri d'ogni forma e porcellane d'ogni qualità	»	» 4—	
N. B. Gli oggetti di vetro d'uso domestico, che sogliono, pel servizio dei particolari, trasportare dalla città alla campagna, godranno, rientrando, della franchigia: ma a tal fine i proprietari dovranno munirsi dell'apposita bolletta da presentare sia all'uscita che alla entrata. Godranno pure franchigia le lastre in scatole per fotografie, i bicchieri, i reomotori per pile e gli apparecchi per gli uffici governativi telegrafici e i flaschi.			
Maioliche d'ogni sorta, escluse le stoviglie ed altri simili oggetti di terra ordinaria.	»	» 2,50	
Cartoni semplici, carta da scrivere, asciugante e carta da involti, carta straccia anche stampata o manoscritta compresi i libri o quaderni stampati o manoscritti incompleti o rotti che s'introducono a blocco da vendersi a peso, esclusa la carta di			

modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata	»	» 4—
Carta da bachi in rotoli	»	» 2—
Turaccioli di sughero	»	» 8—
Amido in pani, in pezzi e macinato	»	» 4—
Amidone in pani, in pezzi e macinato	»	» 2—

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 73 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 20 settembre del Consiglio Comunale di Urbino e 4 dicembre di quella Giunta Municipale colle quali venne adottata la tariffa daziaria pel quinquennio 1891-1895 proponendosi un dazio anche sopra alcuni generi di consumo locale non compresi dalla legge 3 luglio 1864 n. 1827 nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866 n. 3018;

Visto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870 n. 5784;

Visto il parere della Camera di Commercio ed Arti di Pesaro del 23 dicembre 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Urbino è autorizzato ad esigere un dazio sui cristalli, sui vetri, sui sugheri, sulla carta, sui cartoni, sulle porcellane, sulle maioliche, sulle terraglie e sul piombo da caccia, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

TARIFFA.			
1. Cristalli, vetri lavorati di qualunque specie e forma	Quintale lire	3.—	
2. Bottiglie di vetro e damigliane impagliate sieno di fabbrica nazionale o estera	»	» 1.—	
N. B. Sono esenti le bottiglie di vetro nero ed oscuro, i flaschi di vetro bianco, nonché i bicchieri, i reomotori per pile e gli apparecchi per gli uffici telegrafici.			
3. Sugheri da botti o da bottiglia senza distinzione di qualità	»	» 10.—	

4. Carta da impacco e cartoni di qualsiasi specie anche se di paglia o di pasta di legno	>	>	1.—
5. Carta da scrivere, da stampa bianca o colorata d'ogni altra specie non tariffata a parte, cartoncini bristol bianchi e colorati, esclusi i libri stampati o manoscritti, la carta stampata nonché la carta di modulo speciale e gli stampati in uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.	>	>	3.—
6. Porcellana bianca colorata dorata di qualsiasi specie	>	>	5.—
7. Maiolica, mezza maiolica e terraglie	>	>	1.60
8. Terracotta in forma di orci, vitine, pentole tegami ed altri utensili ordinari per usi domestici	>	>	0.10
9. Piombo in pallini da caccia	>	>	3.—

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 80 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 dicembre 1887;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici del Ministero degli Affari Esteri sono ripartiti secondo il qui unito ordinamento, che ne stabilisce pure le attribuzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

RUDINI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri

MINISTRO

SOTTO SEGRETARIO DI STATO

SEGRETARIO GENERALE

DIVISIONE I.

Affari politici — Eritrea — Protettorati.

SEZIONE I.

Apertura del carteggio — Servizio telegrafico — Affari politici.

SEZIONE II.

Eritrea e Protettorati.

DIVISIONE II.

Affari commerciali.

SEZIONE I.

Carteggio relativo alla stipulazione e interpretazione degli atti internazionali non politici — Esposizioni — Sanità.

SEZIONE II.

Emigrazione e colonie — Scuole — Associazioni ed istituti italiani all'estero — Personale delle scuole all'estero — Esplorazioni commerciali, scoperte geografiche e viaggi scientifici — Indagini statistiche fuori del regno — Pubblicazioni d'indole economica Bollettino del ministero.

DIVISIONE III.

Affari privati.

Questioni di nazionalità, di estradizione, di successioni, di protezione consolari e d'ogni altro ordine non politico né commerciale.

SEZIONE I.

Europa, meno la Turchia.

SEZIONE II.

America.

SEZIONE III.

Turchia e Stati indipendenti nell'Asia, nell'Africa e nell'Oceania.

DIVISIONE IV.

Personale.

SEZIONE I.

Personale di ogni categoria dipendente dal ministero degli affari esteri, i maestri esclusi — Uffici diplomatici e consolari esteri in Italia — Note caratteristiche degli impiegati — Esami — Pensioni — Annuario del ministero e Bollettini del personale italiano ed estero — Conferimento di onorificenze cavalleresche al personale dipendente ed ai diplomatici e consoli esteri — Istituzione e soppressione di posti diplomatici e consolari.

SEZIONE II.

Cerimoniale — Lettere reali — Atti pubblici — Atti del ministero — Decorazioni italiane e straniere — Plenipoteri, credenziali e lettere di richiamo — Franchigie in materia doganale ai diplomatici e consoli italiani e stranieri — Visite e passaggi di sovrani, principi, capi di uno Stato e grandi personaggi — Certificati ferroviari agli impiegati — Copisteria calligrafica.

DIVISIONE V.

Ragioneria.

SEZIONE I.

Bilanci e contabilità.

Compilazione dei bilanci — Conto consuntivo — Revisione e liquidazione della contabilità attiva e passiva dei regi uffici all'estero — Tariffa consolare — Corrispondenza colle autorità e col privati per gli affari contabili — Resoconti periodici — Inventari del materiale degli uffici all'estero — Sovvenzione a figli minorenni e a vedove di impiegati — Raggiugli colla moneta estera — Statistica di bilancio.

SEZIONE II.

Cassa

Ufficio di cassa — Movimento del denaro — Contabilità della cassa — Conti correnti col regi funzionari all'estero — Compilazione, registrazione e spedizione dei mandati di pagamento ordinari ed anticipazioni — Trasmissione e domanda di somme ai funzionari all'estero — Versamenti all'erario ed agli istituti di credito per conto dei funzionari all'estero.

Archivio.

Registrazione — Conservazione dei carteggi e degli atti internazionali — Ricerche — Traduzioni — Rassegna della stampa

Biblioteca.

Conservazione e incremento della biblioteca — Scambi di pubblicazioni con altri ministeri od istituti del regno o di Stati esteri — Associazioni a giornali e riviste.

Economato.

Contratti — Spese d'ufficio — Contabilità del bollettino del ministero — Acquisto di mobili per gli uffici e per l'appartamento di rappresentanza — Inventario del materiale dell'amministrazione centrale e magazzino — Manutenzione dei locali — Personale degli uscleri e basso servizio.

Ufficio Passaporti e riconoscimento di firme.
Passaporti e legalizzazioni.

Spedizione.

Trasmissioni e spedizioni di pieghi ed effetti.
Roma, 19 febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
RUDINI.

Il Numero 23 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 26 giugno 1887, n. 4691 (serie 3^a) che approva una nuova tabella di ripartizione degli impiegati civili tecnici della R. Marina, fra le diverse categorie assegnate all'Ufficio idrografico ed alle Direzioni di lavori;

Visto il R. decreto in data 24 luglio 1887, n. 4881 (serie 3^a) che modifica la detta tabella;

Visto il R. decreto in data 11 luglio 1889, n. 6273 (serie 3^a) col quale viene sostituita una nuova tabella di ripartizione a quella di sopra indicata;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella di ripartizione degli impiegati civili tecnici che fa seguito al Reale decreto 11 luglio 1889, n. 6273 (serie 3^a), sono portate, per ciò che concerne le Direzioni degli Armamenti e di Artiglieria e torpedini, le modificazioni risultanti dalla tabella annessa al presente decreto, che sarà firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, Il Guardastigilli: ZANARDELLI.

Ripartizione numerica del personale civile tecnico della R. Marina, Direzioni degli Armamenti e di Artiglieria e torpedini.

CATEGORIA	Capi tecnici principali di			Capi tecnici di			TOTALE
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	
<i>Direzione degli Armamenti.</i>							
Attrezzatori e cordai	>	3	3	4	6	8	24
Pittori	>	>	1	1	2	5	9
Velai e tappezzieri	>	>	2	2	3	6	13
	>	3	6	7	11	19	46
<i>Direzione d'Artiglieria e torpedini.</i>							
Cannonieri e torpedinieri	>	>	2	3	3	5	13
Congegnatori	2	5	5	10	12	17	51
Disegnatori	1	1	1	2	3	5	13
Fabbrì e fonditori	>	>	1	1	2	4	8
Elettricisti e chimici	2	2	1	2	2	1	10
	5	8	10	18	22	32	95

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il N. LVIII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico 28 ottobre 1890 col quale il cav. Luigi Boni ha fatto donazione di uno stabile sito in Suzzara per la fondazione in quel Comune di un ricovero di Mendicanti pei vecchi d'ambo i sessi inabili al lavoro;

Vista la domanda della Congregazione di Carità di Suzzara per essere autorizzata ad accettare tale domanda;

Visti gli atti dai quali risulta che al detto stabile è attribuito il valore di lire 37,928.40, e che la Congregazione di Carità accettante concederebbe a sede del Ricovero una parte del nuovo edificio dell'Ospedale che essa amministra;

Vista la deliberazione 11 dicembre 1890, con la quale la Giunta Provinciale Amministrativa di Mantova ha approvata, nei limiti della sua competenza, l'accettazione della donazione suddetta ed ha espresso voto favorevole alla costituzione del nuovo Ricovero in Ente morale ed all'approvazione del relativo Statuto organico;

Visto il detto Statuto organico;

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Suzzara è autorizzata ad accettare la donazione Boni per conto del Ricovero, al quale è destinata;

Il detto ricovero è costituito in Ente Morale, ed è approvato il relativo Statuto organico composto di 16 articoli che verrà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero LIX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Collesalveti, in provincia di Pisa, diretta ad ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la condotta dell'acqua potabile della sorgente Pozzone all'abitato di detto comune e della frazione di Vicarello, giusta il progetto 18 maggio 1889 dell'ing. Fortunato Fancelli;

Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione venne prodotta contro la fatta domanda;

Che l'opera proposta è manifestamente di pubblica utilità inquantochè tende a migliorare le condizioni igieniche di quegli abitati provvedendoli di buona e sufficiente acqua potabile;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità la condotta di acqua potabile della sorgente Pozzone all'abitato di Collesalveti e frazione di Vicarello, giusta il progetto e relativo piano 18 maggio 1890, dell'ing. Fortunato Fancelli, visto, d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Le espropriazioni ed opere occorrenti dovranno compiersi nel termine di un anno a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto: *Il Guardasigilli* ZANARDELLI.

Il N. LX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda di Nicola Arata diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per l'impianto di una trafila aerea metallica per il trasporto della ardesia dalle sue cave, in Comune di Orero alla strada provinciale di Fontanabuona (Genova), giusta il progetto 17 luglio 1890 dello ingegnere Questa;

Ritenuto che, in seguito alle regolari pubblicazioni avvenute, Giovanni Porcella, Giacomo Malatesta e Giovanni Arata, hanno presentato opposizione, contestando la utilità pubblica dell'opera e reclamando contro il danno che ne deriverebbe ad altra trafila già esistente;

Che l'opera di cui si tratta è d'incontestabile utilità pubblica in quanto tende a favorire una industria con vantaggio del commercio e degli operai che vi trovano lavoro;

Che sono infondate le opposizioni predette, sia per quanto tendono a contestare l'utilità pubblica dell'opera predetta, sia per quanto riguardano i danni; questione questa che sarà risolta in altra sede di giurisdizione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto di una trafila metallica aerea nella località Boschetti in comune di Orero alla strada provinciale di Fontanabuona (Genova) giusta il progetto 17 luglio 1890 dello ing. Questa Riccardi e relativa planimetria, vista, d'Ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Tali lavori dovranno essere eseguiti nel termine di due anni a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1891.

UMBERTO.

A. BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero LXXI (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto 31 ottobre 1869, con cui fu approvato il piano regolatore edilizio per la città di Chiavari in provincia di Genova, da eseguirsi nel termine di anni quindici;

Visto il successivo decreto 30 maggio 1884, con cui tale termine venne prorogato di anni dieci;

Vista la domanda del comune di Chiavari (Genova) tendente ad ottenere l'approvazione di due varianti al piano regolatore di quella città, giusta il progetto dell'ingegnere Riccardo Questa, cioè:

1° la soppressione di una piazza a portici fra il Corso Grimaldi ed il torrente Rupinaro e l'apertura invece di due nuove vie a villini;

2° di restringere, lasciandola nell'attuale sua forma di trapezio, la piazza di Nostro Signore dell'Orto; ed inoltre di modificare l'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del piano regolatore, togliendo l'anno di tempo che viene loro accordato per fabbricare nei loro fondi, prescrivendo invece che, non ponendo essi immediatamente mano ai lavori, chiunque abbia diritto ad espropriarli;

Ritenuto che presa in esame la domanda dalle competenti autorità tecniche ed amministrative, si è riconosciuto che meriti accoglimento la sola prima variante chiesta, restando esclusa l'approvazione della seconda variante, nonchè della modifica proposta al regolamento per l'esecuzione del piano regolatore;

Che per la predetta prima variante si è osservata la procedura stabilita dalla legge, senza che siano insorte opposizioni;

Visto il voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata per causa di pubblica utilità, la variante al piano regolatore della città di Chiavari, approvato coi Regi decreti 31 ottobre 1869 e 30 maggio 1884; variante consistente nel sopprimere una piazza a portici fra il Corso Grimaldi ed il torrente Rupinaro, per aprire invece due nuove vie a villini, secondo il progetto e planimetria a firma dell'ingegnere Riccardo Questa, visto, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Per l'attuazione di tale variante resta fermo il termine stabilito col decreto 30 maggio 1884.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1891.

UMBERTO.

A. BRANCA.

Visto, *Il Guardastigili*: L. FERRARIS.

Il N. LXXIII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro R. decreto 18 marzo 1888, con cui fu dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Messina, giusta il progetto in data 14 agosto 1885 compilato da quella Direzione del Genio militare, fissando il termine di due anni per compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti, cioè a tutto il 18 marzo 1890;

Visto l'altro Nostro Reale decreto 2 marzo 1890, con cui l'anzidetto termine fu prorogato di un anno;

Vista l'istanza presentata ora dal Presidente della Società del tiro a segno nazionale di Messina, tendente ad ottenere un'altra proroga di un anno ai termini accordati;

Ritenuto che tale istanza fu prodotta in tempo utile e che risulta giustificata dalle difficoltà insorte per le espropriazioni;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato al 18 marzo 1892 il termine utile per compiere le espropriazioni ed i lavori di sopra accennati in base ai succitati decreti 18 marzo 1888 e 2 marzo 1890;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1891.

UMBERTO.

A. BRANCA.

Visto, *Il Guardastigili*: L. FERRARIS.

Il Num. LXXIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda della Congregazione di Carità del Consiglio comunale di Bastia (Perugia) di cui nelle deliberazioni 1° e 15 dicembre 1889 e 28 dicembre 1890 per l'inversione del prezzo di ettoltri 240 grano, di spettanza del locale Monte Frumentario, in favore dell'Ospedale degli Infermi di detto Comune;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dello Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'inversione del prezzo di ettoltri 240 grano del Monte Frumentario di Bastia in favore del locale Ospedale degli Infermi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1891.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero LXXIV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio d'amministrazione del Convitto Nazionale di Cagliari per essere autorizzato ad accettare il lascito disposto da Antonio Demelas con testamento del 28 dicembre 1887 per istituire un posto gratuito ed uno semigratuito nel Convitto stesso a favore dei discendenti di determinata famiglia ed, in loro mancanza, dei poveri del comune di Atzara;

Viste le deliberazioni 6 e 22 marzo 1890 del Consiglio d'amministrazione del Convitto Nazionale di Cagliari, il quale stabiliva di accettare il lascito Demelas consistente in beni stabili per un valore complessivo di circa L. 21360;

Visto che è opportuno per molti riguardi che il lascito stesso sia eretto in Ente morale, conservandone l'amministrazione il Convitto Nazionale, il quale, come amministratore di un'Opera Pia, dovrà attenersi alle prescrizioni della legge e del regolamento sulle istituzioni di beneficenza;

Visto il voto 19 dicembre 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari;

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3^a;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretto in Ente morale il Pio lascito Demelas fondato dal fu Antonio Demelas con testamento ventotto dicembre 1887, autorizzando l'amministrazione del Convitto Nazionale di Cagliari ad accettare la dotazione di detto lascito in beni stabili per un valore di circa L. 21360, le cui rendite sono destinate a costituire l'annuo assegno per un posto gratuito ed uno semigratuito nel predetto Convitto.

L'amministrazione del Convitto sarà tenuta a presentare per l'approvazione Sovrana, nel più breve termine possibile, un progetto di statuto organico pel lascito Demelas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero LXXV (parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 4 e 29 giugno, 10 luglio e 12 agosto 1890, colle quali i Consigli provinciali di Padova, Udine, Treviso e Venezia hanno rispettivamente determinato di proporre il riordinamento del pio istituto esistente in Padova sotto il titolo di Collegio Pratense, allo scopo di sostituire all'attuale forma antiquata di beneficenza, il conferimento di alcune borse di studio od assegni annui agli studenti ascritti alla R. Università di Padova ed appartenenti per nascita ovvero per domicilio e residenza decennale alle quattro Province suddette, giusta le norme sancite in apposito schema di statuto organico;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di Padova in data 27 giugno e 12 settembre 1890;

Visto l'anzidetto schema di statuto, adottato dai rappresentanti delle dette Province, all'uopo delegati, nelle adunanze 3 e 15 maggio 1890, e definitivamente redatto dalla Deputazione provinciale di Padova, incaricata dell'Amministrazione del Collegio riformato sotto il titolo di *Legato Pratense*, in data 1° febbraio 1891;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visti i pareri 15 marzo 1885, 17 settembre e 2 dicembre 1887, e 14 novembre 1890 del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la trasformazione del Collegio Pratense di Padova nella nuova istituzione di beneficenza, averte per iscopo il conferimento di borse od assegni di studio, la quale assumerà il titolo di *Legato Pratense*, e sarà amministrata dalla Deputazione provinciale di Padova in base allo apposito statuto organico in data 1° febbraio 1891;

Tale statuto, composto di undici articoli e di una disposizione transitoria, sarà, d'ordine Nostro, visto ed autenticato dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dei notari:

Con R. decreto del 19 febbraio 1891:

- Pavoni Mauro, notaro residente nel comune di Corteno, distretto di Brescia, è traslocato nel comune di Rudiano, stesso distretto;
- Orsolato Giovanni, notaro residente nel comune di Verona, capoluogo di distretto, è traslocato nel comune di Piombino Dese, distretto di Padova;
- Masperoni Cesare, notaro residente nel comune di Cittadella, distretto di Padova, è traslocato in Villa di Teolo, frazione del comune di Teolo, stesso distretto;
- Porcu Vincenzo, notaro residente nel comune di Villaputzu, distretto di Cagliari, è traslocato nel comune di San Vito, stesso distretto.
- Carbonaro Raffaele, notaro residente nel comune di Marino, distretto di Roma, è traslocato nel comune di Civitavecchia, stesso distretto;
- Sufflco Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Adro, distretto di Brescia;
- Novenia Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Tromosine, distretto di Brescia;
- Mauri Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borno, distretto di Brescia;
- Saccardi Antonio, notaro residente nel comune di Marzano di Nola, distretto di Avellino, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 20 febbraio 1891:

È concessa al notaro Manzi Andrea, una proroga sino a tutto il 4 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rocca di Papa.

Con RR. decreti del 22 febbraio 1891:

- Sirignano Achille, notaro residente nel comune di Viscliano, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Madalon, stesso distretto;
- Bocca Ettore, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cabella Ligure, distretto di Novi Ligure;
- Lioni Ferdinando, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Giardinello, distretto di Palermo;
- Oberto Angelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fossano, distretto di Cuneo;
- Borgogno Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Busca, distretto di Cuneo;
- Trucillo Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Minori, distretto di Salerno.

Con decreti ministeriali del 23 febbraio 1891:

È concessa:

al notaro De Sarlo Michele, una proroga sino a tutto il 14 aprile p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cav.

al notaro Scoppa Vincenzo, una proroga sino a tutto il 12 giugno p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Napoli.

Disposizioni fatte nel personale degli archivi notarili:

Con R. decreto del 19 febbraio 1891.

Lombardi Luigi, notaro residente in Brescia, che con regio decreto 11 gennaio 1891, venne nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile provinciale, è autorizzato a continuare l'esercizio del notariato in base al primo capoverso dell'art. 88 della legge notarile.

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Circolare ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello del Regno, concernente la collazione dei benefizi di patronato regio.

Lo Stato, nell'ordinare le sue relazioni colla Chiesa, credette di rinunciare alla regalia della nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori; doveva però rispettare tutti i diritti di patronato; e tanto più quelli di patronato regio, riguardo ai quali, per eliminare ogni dubbio, espressamente dichiarava nulla l'innovazione.

Però nell'esercizio del diritto di regio patronato, il Governo, coll'assenso di S. M., consentì, provvisoriamente e senza che ne potesse mai venire offeso o pregiudicato il diritto, ad alcune modalità.

Sotto il regime di queste, ebbero luogo varie nomine, seguite poi dal Regio *Exequatur* delle Bolle di istituzione; e per queste, a quei casi che già si presentarono, venne provveduto o si provvederà, secondo le risultanze che furono o saranno accertate.

Ma rispetto alle vacanze che venissero a verificarsi per l'avvenire, proponendosi di revocare la materia a serio e ponderato esame, il Governo ne rendo perciò, ad ogni effetto, informate le SS. LL., affinché, servate le norme finora adottate e quelle che saranno ulteriormente stabilite, ne riferiscano, caso per caso, a questo Ministero, il quale si riserva di provvedere.

Roma, 3 marzo 1891.

Il ministro: L. FERRARIS.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 4 corrente in Montecatini Val di Nievole, Provincia di Lucca, ed il 5 corrente in Chirignago, Provincia di Venezia, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno.

Roma, 5 marzo 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 874462 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 400 al nome di Salamone Mariano, *Giuseppe*, Natale, Francesco, Salvatore, Provvidenza e Pietro fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Francesca Torre di Cesare, domiciliati a Milazzo (Messina) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Salamone Mariano, *Giuseppa*, Natale, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 marzo 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: N. 403235 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di Basso Lorenzo del vivente Giorgio, domiciliato in Frabosa

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè doveva invece intestarsi a *Bassi Lorenzo* del vivente *Giorgio*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 795322 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 175, al nome di *Ciocci Giuseppe Ersilia, Romolo e Pietro di Alessandro* minori sotto la patria potestà del padre con vincolo di usufrutto a favore di *Borgognoni Maddalena fu Salvatore* etc. etc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè doveva invece intestarsi a *Ciocci Giuseppa, Ersilia, Romolo e Pietro di Alessandro* minori etc. etc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 febbraio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè: N. 403866 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 8566 della soppressa Direzione di Torino) per lire 100, al nome di *Tanlago Fortunato* del vivente *Giulio*, e Numero 464122 corrispondente al N. 68822 della soppressa Direzione di Torino, per lire 30 intestato a *Tanlago Fortunato fu Giovanni Pietro*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè dovevano invece intestarsi a *Tanlago Fortunato di (o fu) Pietro*, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 febbraio 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 570928 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 30, N. 633356 per lire 50 e N. 641305 per lire 65 al nome di *Accardi Ludgia Gaetana* fu *Giovanni*, vedova di *Muratori Litterio* domiciliata in Palermo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè dovevano invece intestarsi ad *Accardi Maria-Luisa-Gaetana* ecc. vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 febbraio 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 711143 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 40, al nome di *Chiampo Battista fu Giuseppe*, domiciliato in *Giaveno* (Torino) con annotazione d'usufrutto vitalizio a favore di *Usseglio Gros Maria* fu *Michele*, vedova di *Usseglio Laviretta Giovanni Andrea*, doveva essere intestata allo stesso *Chiampo Battista fu Giuseppe*, ma con annotazione d'usufrutto a favore di *Usseglio Gros Anna-Maria* fu *Michele* vedova di *Usseglio Viretta Giovanni Andrea*, vera usufruttuaria della rendita medesima.

In analogia all'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione nel modo richiesto.

Roma, 9 febbraio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 589072 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100, al nome di *Pifani Fabrizio di Francescantonio* domiciliato in *Buonabitacolo* (Salerno) con vincolo cauzionale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè doveva invece intestarsi a *Pifano Fabrizio di Francescantonio*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 febbraio 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità del disposto dell'articolo 21 del regio decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno n. 1636 sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dell'infradescritto certificato di annualità 5 0/0 per affrancazione a favore del Beneficio Monsi, eretto nella Chiesa della Croce in Sinigaglia, e che un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si procederà alle operazioni occorrenti per la emissione del duplicato in sostituzione del Certificato stato dichiarato smarrito.

« Certificato n. 3922 per l'annualità di lire una e centesimi trenta (L. 1,30) inscritta il 2 luglio 1868, con godimento dal 1º luglio stesso, sui registri della soppressa Cassa depositi e prestiti di Torino, ora esistenti presso questa Centrale amministrazione, la quale annualità, unitamente alla rendita di L. 20 (venti) inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, rappresenta l'affrancamento di un annuo censo di L. 21. 27. 4 costituito con istrumento del 21 febbraio 1754 a rogito Bruschi, sopra un capitale di L. 351. 66. 3, ed ora dovuto al Beneficio titolare da *Luigi Rossini fu Giovanni*, come risulta dall'atto in data 2 maggio 1868 rogato *Matteucci*, notaio in Sinigaglia ».

Roma, 5 marzo 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885, n. 3048, Serie 3^a, colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, è autorizzata ad agire nel nome e per conto del Regio Governo nei lavori di completamento delle linee di proprietà del Demanio dello Stato;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 21 febbraio 1889, n. 2993/a, divisione 3^a, col quale vennero approvati anche agli effetti della legge sulle Espropriazioni per causa di pubblica utilità, i lavori per la costruzione di una casa di abitazione per impiegati in ciascuna delle Stazioni di Fara Sabina, Poggio Mirteto, Sittigiliano e Gallese sulla linea Roma Orte;

Veduto il decreto Prefettizio in data 26 agosto 1890, num. 38635 div. 2^a con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, Concessionaria dell'esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del Regio Governo, di versare nella Cassa dei depositi e prestiti, le indennità convenute colle Ditte appresso indicate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suddescritti;

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti di Roma in data 9 febbraio 1891 n. 760 nella complessiva somma di lire 1264,63 colla quale viene comprovato l'eseguito deposito della somma dovuta alle Ditte stesse;

Veduto l'art 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

1° La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica (Società anonima col capitale di lire 260 milioni interamente versati, residente a Firenze) agente a nome e per conto del Regio Governo, è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

2° Sarà a cura della suddetta Società provveduto alla registrazione del presente decreto, ed alle formalità previste dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359;

3° Trascorso il termine prefisso dall'anzidetto art. 51 senza obbligazioni, sarà disposto pel pagamento delle indennità depositate, dopo però che gli espropriati od aventi diritto avranno, a propria spese, provato alla Prefettura che il fondo occupato dalla Società trovasi nelle condizioni stabilite dall'art. 55 della suddetta legge.

4° Il Sindaco di Gallese provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, ed a notificarlo agli espropriati.

5° Il presente decreto è esente da tassa di bollo e registro, agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, il 18 febbraio 1891.

Il Prefetto
CALENDA.

NUMERO			COGNOME, NOME e paternità del proprietari	DOMICILIO	IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILI di cui si autorizza l'occupazione				SUPERFICIE da occuparsi		Indennità stabilita L. C.	
prospettivo	dell'elenco	del piano			Mappa	N di mappa	Coltura	Contrada o Vocabolo	Confini	per ogni Mappale m. q.		per ogni Ditta m. q.
1	1	1	Lazzari Felice, minore, rappresentato dal padre Lazzari Pietro; e Celli Amella fu Famiano.	Gallese	Gallese, sez. 1 ^a	130 resto	Sem. ^o vitato	Bocca di fosso.	Ferrovia - strada da Camellino a Gallese e strada d'accesso alla Stazione.	2 029 26	2,029 26	1.014 63
Compenso per n. 5 piante d'alto fusto abbattute e per n. 1000 maglioli di viti e per metri lineari 94,00 di siepe viva distrutti . . .											250	
Somma . . .											1,264 63	

Italiane lire *milleduecentosessantaquattro* o centesimi *sessantatré*.

In nome di Sua Maestà
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli usciari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 18 febbraio 1891.

IL PREFETTO.

Il sovraesteso decreto venne registrato a Roma il 23 febbraio 1891 al n. 5039 Registro 144, Atti pubblici, gratis.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 6 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 40,6

Barometro a mezzodì = 772, 3.

Umidità relativa a mezzodì = 45.

Vento a mezzodì Ovest debolissimo.

Cielo a mezzodì sereno.

Termometro centigrado { massimo = 14° 0.
minimo = 1° 7.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 6 marzo 1891.

Europa depressione intorno Finlandia, pressione elevata Francia, Svizzera, Italia. Pietroburgo 732; Clermont, Ginevra, basso Tirreno 773.

Italia, 24 ore: barometro alquanto salito Sud, pioggiarelle Sicilia, venti deboli, alcune brinate Nord Centro.

Stamane cielo nuvoloso Sicilia, sereno altrove; maestro fresco penisola Salentina, venti deboli, calma altrove.

Barometro 773 Palermo, Reggio, Napoli; 777 Valle Padana, a Malta: Mare calmo.

Probabilità: venti deboli o calma: cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 6 marzo 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Giurano gli onorevoli STRANI e MAFFI.

ZUCCONI presenta una relazione per modificazioni alla legge 24 giugno 1888.

Svolgimento di interrogazioni.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde a una interrogazione dell'on. Costantini sulla questione universitaria di Napoli e particolarmente sopra i seguenti punti: 1° se intenda tornare all'osservanza della legge 16 luglio 1882 sulle cliniche ed altri istituti delle Facoltà di medicina; 2° con quali mezzi, nella negativa, intenda provvedere alla esecuzione del grandioso disegno della nuova Università; 3° che esito abbia avuto la lite istituita dall'impresa Amendola e se veramente lo Stato sia stato condannato al pagamento dell'indennità di lire 150 mila.

Dice che esauriti i fondi stanziati con la legge del 1882, si doverono sospendere i lavori; che, pur riconoscendo la necessità di sistemare le cliniche di Napoli, non può dire sul momento se dovrà essere eseguito il disegno della nuova Università che importerebbe una spesa superiore ai 13 milioni; che lo Stato dovrà effettivamente pagare una indennità all'impresa quantunque non siavi ancora stata vera e propria condanna.

COSTANTINI dopo aver protestato il suo amore e il suo rispetto per la gloriosa università di Napoli e aver dichiarato che la legge del 1882, se fosse stata eseguita, avrebbe avuto utili effetti per l'Università medesima, dice d'intendere le riserve del ministro come dimostrazione della serietà dei propositi e di aspettare i provvedimenti che egli sarà per dare.

DI SAN DONATO raccomanda al ministro di affrettare gli studi, e di risolvere sollecitamente la questione.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che non intese mai censurare la legge del 1882, ma solamente il modo come fu eseguita. Assicura l'onorevole Di San Donato che studierà alacremente la grave questione.

BACCELLI, per fatto personale, prende atto della dichiarazione del ministro che non il concetto, ma l'esecuzione della legge del 1882, fu condannabile.

Raccomanda poi al ministro di essere convinto che nessuna clinica può vivere se non ha la vicinanza di un grande ospedale, e di provvedere in conseguenza.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, terrà conto di questa raccomandazione.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, risponde a due interrogazioni dell'onorevole Giovagnoli dicendo: che delle 22 tenute dell'Agro romano, concesse in enfiteusi a scopo di bonificazione, sette sole entrano nel perimetro dei dieci chilometri: che in due di queste soltanto i lavori procedono assai poco.

Il Governo ha facile modo di fare spingere i lavori nella zona dei dieci chilometri; assai più difficile per le tenute che sono al di là; ma in ogni modo non ha mancato di eccitare la Commissione di vigilanza.

E quando non ci fosse altra maniera per risolvere la questione chiederà alla Camera i necessari poteri. (Benissimo!)

Presenterà poi nell'entrante settimana il disegno di legge sulla responsabilità degli imprenditori negli infortuni sul lavoro.

GIOVAGNOLI è lieto delle dichiarazioni del ministro di cui prende atto, incitando o ad imporre l'osservanza della legge a chi è interessato ad affamare ed affiebrare la popolazione di Roma.

Annunzia intanto che presenterà in proposito un disegno di legge di sua iniziativa.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole di Sant'Onofrio. Dice essere stata presentata dall'impresa assuntrice dei lavori domanda di spostare la stazione di Capo d'Orlando della linea Messina-Catania; che le competenti autorità ancora non decisero; e che egli non la consentirà se non quando sia assolutamente necessaria.

DI SANT'ONOFRIO ringrazia il ministro e prende atto delle sue dichiarazioni.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta che sono perché sia convalidata l'elezione dell'onorevole Maurogordato a deputato del Collegio di Livorno.

CAVALLI lamenta che la Giunta non faccia note alla Camera, nelle sue relazioni, anche le ragioni della minoranza.

Domanda poi se la Giunta abbia tenuto presente il voto della Camera che respingeva il disegno di legge presentato per accordare al Maurogordato la grande naturalità.

MASSABO, relatore, risponde che la maggioranza della Giunta non può obbligare la minoranza a far palesi le ragioni del suo dissenso.

Discutendo poi del merito, dice che la Giunta ha risposto alla domanda dell'onorevole Cavalli, nella relazione.

Ed aggiunge che se anche il voto dato altra volta dalla Camera dovesse essere preso in considerazione, è da tenersi presente che quel voto non aveva più peso dal momento che l'onorevole Maurogordato aveva già quella naturalità che la legge gli voleva concedere.

TROMPEO conviene che allo stato delle cose la elezione deve essere convalidata.

Invita però il Governo a presentare un disegno di legge per determinare con la massima esattezza i criteri e i modi della concessione della grande naturalità.

COLAJANNI intende protestare energicamente contro questa convalidazione che gli pare vada contro ogni criterio morale e politico; poiché la cosa è già pregiudicata e dalla domanda fatta della cittadinanza italiana dall'onorevole Maurogordato, e dal rifiuto della Camera.

CAVALLI osserva che l'onorevole Maurogordato fece la domanda quando credeva di non possedere ciò che chiedeva. Ora il caso è diverso ed è escluso ogni criterio morale e politico.

MASSABO, relatore, riferendosi alle disposizioni precise e tassative del Codice respinge ogni considerazione accessoria ed ogni apprezzamento di indole politica e morale.

La questione poi è stata risolta dai tribunali e la Giunta non poteva spogliare l'onorevole Maurogordato della sua qualità di cittadino.

NICOTERA, ministro dell'Interno, risponde all'invito fatto dall'ono-

revole Trompeo con la promessa che il Governo esaminerà la questione in generale, astenendosi dal pronunziarsi nel caso particolare come intende fare in tutte le questioni elettorali.

CAVALLOTTI pone la questione se, davanti all'invito fatto dall'onorevole Trompeo, e davanti alla promessa fatta dal Governo di occuparsi di regolare, occorrendo, per legge, simili casi, convenga pregiudicare la cosa con un voto della Camera.

Di più, anche per le disposizioni della legge relative alla leva, crede che l'onorevole Maurogordato sia decaduto dai diritti di occupare uffici pubblici.

Voci. Al voti! Al voti!

TONDI, presidente della Giunta, rileva come si voglia introdurre nella convalidazione della elezione una questione ad essa affatto estranea.

Quant' alla cittadinanza, essa fu concessa alla famiglia Maurogordato con titolo di nobiltà dal Granduca di Toscana quando non vi era distinzione fra grande e piccola naturalità.

MASSARO, relatore, esclude la eccezione fatta dall'onorevole Cavallotti, non essendo affatto indicata la incapacità cui accenna nella legge elettorale; e quando mancanza vi fosse essa sarebbe stata cancellata da successive amnistie.

Voci. Al voti! al voti!

PRESIDENTE mette a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Dichiara convalidata la elezione dell'onorevole Maurogordato.

RUSPOLI giura.

SUARDO, segretario, legge le seguenti conclusioni della Giunta delle elezioni:

« Per le quali cose la Giunta, convinta che a nulla di concreto approderebbe una istruttoria, ad unanimità ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione delle elezioni del Collegio di Pisa nelle persone degli onorevoli Dini Ulisse, Simonelli Ranieri, Morelli Gismondo, Orsini-Baroni Francesco. — Penserini, relatore ».

(Sono approvate).

PRESIDENTE dichiara convalidata la elezione degli onorevoli Dini, Simonelli, Morelli, Orsini-Baroni.

Svolgimento di interpellanze.

BARZILAI svolge una sua interpellanza intorno all'applicazione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 per Roma, riguardante i servizi della pubblica beneficenza.

Esclude, prima di tutto, che la città di Roma debba considerarsi come continuamente chiedente sovvenzioni; quindi dimostra i vantaggi che si sono finora avuti dallo Stato nelle leggi successivamente approvate in proposito, ed i gravami eccessivi che ne sono venuti alla città.

L'art. 11 della legge 20 luglio 1890 avrebbe potuto costituire un vero e positivo vantaggio per Roma se il Governo avesse provveduto seriamente a sopperire alle deficienze che si potessero avere per opere di beneficenza.

Ma queste deficienze ammontano ad oltre 400 mila lire per i soli ospedali.

Invita quindi il Governo a dire se intenda di mettersi in rapporto con le amministrazioni di quegli ospedali per gli opportuni provvedimenti.

Quanto poi alle Confraternite, quando si eliminano da esse tutte quelle che dovranno essere eliminate nelle applicazioni della legge, rimane di esse ben poco, e forse il demanio farebbe un buon affare restituendo molti dei piccoli ed imbrogliati ospedali che sono cascati sotto la sua giurisdizione.

Conchiude pregando il Governo affinché faccia in modo che nessuna delle Opere di beneficenza dipendenti dal comune di Roma sia trascurata.

NICOTERA, ministro dell'interno, l'onorevole Barzilai ha svolto molto largamente la sua tesi trattando tutta la questione economica di Roma. Non lo seguirà su questo terreno e limiterà la sua risposta a tutto ciò che riguarda le Opere ospedaliere e di beneficenza in genere.

Continua poi esaminando le cifre esposte dall'onorevole Barzilai.

È vero che dalle Confraternite lo Stato non può ricavare che sole 500,000 lire annue, ma questa cifra potrà in avvenire con una buona amministrazione essere aumentata, inoltre il Governo è sempre responsabile per tutta la somma che è necessaria per gli ospedali.

La legge sulle Confraternite è stata fatta con criterio giusto; ora però occorre studiare come si possa applicare meglio, conviene studiare come meglio si può organizzare il servizio degli ospedali; questi studi fatti; i loro risultati si presenteranno davanti alla Camera per i provvedimenti opportuni. Ciò è questione di tempo.

Spera che le sue dichiarazioni saranno bastevoli a rassicurare l'onorevole Barzilai.

Presentazione di una relazione.

SAPORITO presenta la relazione sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Rumenia.

Continua a svolgersi l'interpellanza dell'onorevole Barzilai.

BARZILAI si dichiara soddisfatto.

BACCELLI parla per fatto personale. Crede che l'onorevole Barzilai abbia detto qualche parola troppo severa sulla condotta che tenne l'onorevole Crispi all'epoca della discussione della legge su Roma. È dovere dell'oratore dichiarare che l'onorevole Crispi ha tenuto sempre il contegno più benevolo e corretto verso la città di Roma.

L'onorevole Barzilai ha poi trattato della questione ospedaliera. Or su questa questione la verità è che gli ospedali che bastavano per una popolazione di 180,000 abitanti non bastano più ora per una popolazione di più di 400,000, senza contare che a Roma non si è costumato mai di richiedere qualche cosa a coloro che entrano negli ospedali.

Ma la questione principale è quella di creare uno spedale speciale per la tisi e le altre malattie infettive. Ora a questo e ad altri gravissimi bisogni non si provvederà se non riunendo in unica mano la direzione ed i capitali di tutti gli ospedali di Roma.

Se non avesse parlato poteva sembrare che gli altri deputati di Roma non avessero tutelato abbastanza gli interessi della loro città.

Rammenta poi all'onorevole Barzilai che per trattare bene certe questioni non bastano l'ingegno e la facile parola ma occorrono degli studi speciali.

NICOTERA, ministro dell'interno, il modo come l'oratore la prima volta ha parlato era tale da non suscitare incidenti personali. Ora però che l'onorevole Baccelli ha intervenuto nella discussione sente il dovere di dichiarare che la questione ospedaliera di Roma non si è risolta bene con l'ultima legge, perchè prima non si è studiata bene la gravità che la questione stessa presentava.

Con l'articolo 11 della legge passata si dice che il Governo assume il carico della gestione ospedaliera, ora per disimpegnarla bene ci vogliono anticipi forissimi, ai quali non si era pensato.

Ora non si può assumere la responsabilità che col solo riordinamento delle amministrazioni delle Congregazioni si possano trovare i fondi necessari.

Riconosce che, come principio generale, quello dell'ultima legge è lodevolissimo; bisognava però pensare prima alle conseguenze della sua applicazione.

Si riserva di fare nuovi studi per risolvere in modo definitivo la questione di Roma alla quale l'Italia non si può disinteressare. (Vive!)

Se la Camera lo vuole, è pronto a discuterla subito.

BARZILAI è lieto che parlando di Roma abbia dato occasione all'onorevole Baccelli di parlare per fatto personale.

Domanda vent'anni di aver parlato di un argomento tecnico in una Camera nella quale siede Guido Baccelli. Ma per quanto sia poca la sua competenza tecnica non ha voluto mancare al suo dovere di tutelare gli interessi di Roma. (Vive approvazioni).

L'onorevole Baccelli ha accusato l'oratore di aver ripetuto la discussione già fatta nell'estate scorsa, la Camera intanto non ha dato segno d'impazienza.

È vero che dei 14,000 ammalati ricoverati negli ospedali di Roma

appena 2000 sono romani ma moltissimi hanno acquistato il domicilio di soccorso.

Del resto benchè incompetente fa osservare che è per lo meno dubbio che la deficienza, che attualmente si trova in tutte le amministrazioni ospitaliere, si possa colmare fondendole in una come propone l'on. Baccelli.

PRESIDENTE dice all'oratore che non può lasciarlo continuare perchè esce dall'argomento.

BARZILAI protesta dicendo che si lasciò libertà all'on. Baccelli di attaccarlo e di taciarlo d'incompetenza e rinunzia alla parola.

CRISPI parla per fatto personale. Non sapeva che l'on. Barzilai si fosse occupato di lui e l'ha appreso per la cortese difesa che ha fatto spontaneamente l'on. Baccelli.

Or l'oratore crede che la discussione non sia proceduta bene perchè si è mescolato il contenuto dell'art. 11 della legge con quello dell'art. 16 della legge stessa.

Si è poi detta qualche cosa inesatta riguardo alle cifre a cui ammontano le rendite delle Confraternite.

E' vero che ebbe la debolezza di consentire che dai fondi delle Congregazioni fossero sottratti quelli delle Congregazioni dette nazionali, e non fu la sola che ha avuto mentre è stato in questa Camera (narità); ma, malgrado ciò, resta una rendita di 1,348,000 lire, più che sufficiente a coprire le spese di beneficenza della città di Roma.

Tanto l'on. Baccelli che l'on. Barzilai hanno parlato della questione ospitaliera.

Questa non entra nell'art. 11 della legge.

Chi rammenta i resoconti parlamentari sa con quanto amore nel 1871 e nel 1890 l'oratore si è occupato di Roma e ciò seguirà sempre a fare, sebbene non sia nato a Roma, nè s'è deputato di Roma. (Approvazioni).

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che egli ha lodato sempre il concetto informatore della legge.

Però nella applicazione questo concetto incontrerà delle difficoltà, per risolvere le quali l'oratore conta anche sul concorso dell'onorevole Crispi che fu autore della legge.

BARZILAI replica brevemente dicendo che non ha mai dubitato delle intenzioni dell'on. Crispi e sostenendo l'esattezza delle cifre che ha già citate.

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione dell'interpellanza dell'on. Barzilai e dà all'on. Engel facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

ENGEL svolge la sua interpellanza al ministro dell'interno, intorno all'indirizzo e alla condotta del Governo di fronte all'azione del partito antinazionale della provincia di Bergamo, e particolarmente sulla grave manifestazione avvenuta nella seduta del 22 settembre u. s. di quel Consiglio provinciale.

Non nega il patriottismo della provincia di Bergamo, la quale ha fornito un quinto del personale alla gloriosa schiera del mille.

Però in questa provincia si è fatto potente il clericalismo non tanto per il numero quanto per l'organizzazione.

Il partito clericale vive colà nell'equivoco, però qualche volta si è affermato audacemente e cita in proposito una protesta fattasi nel Consiglio comunale di Bergamo contro la proposta di dare il nome di via Venti Settembre ad una via della città.

Alcuni dei firmatari sono funzionari pubblici e sono stati insigniti della croce di cavaliere.

In tutta la Provincia vi sono circa centocinquanta società clericali, le quali organizzano talmente l'astensionismo nelle elezioni politiche che quattro quinti degli elettori non vanno a votare.

Cita poi molti casi in cui i parroci ed i clericali hanno fatto onta alla bandiera nazionale, che si pretende poi dappertutto di escludere dalle chiese.

Cita anche il caso di un curato che dal pulpito sfregiò un ritratto di Garibaldi, sfregio che ancora non è stato punito.

Narra che nella seduta provinciale di Bergamo di cui ha già par-

lato, quasi metà del Consiglio stesso pose in dubbio il diritto dell'Italia su Roma.

L'autorità politica non ha assunto mai un contegno energico contro queste manifestazioni clericali, essa è stata sempre più che tollerante quasi connivente.

Quando anni addietro morì il preside del liceo di Bergamo, nessun funzionario andò alle esequie, perchè queste erano completamente civili, ed a Treviglio il sotto prefetto aiuta i clericali nelle elezioni amministrative.

Anche nell'insegnamento l'azione del Governo è debole ed i clericali spadroneggiano, come pure nelle Opere pie, alle quali nella provincia di Bergamo non si è neppure applicata la legge del 1862.

Concludendo reclama dall'onorevole Nicotera non persecuzioni contro i clericali, ma che si tolgano gli equivoci in maniera che d'ora in poi non si possa credere nella provincia di Bergamo che i nemici del Governo sono i suoi amici.

NICOTERA, ministro dell'interno, sarà breve e non seguirà l'onorevole Engel in tutta la sua lunga interpellanza per rispondere interamente alla quale occorrerebbe la presenza di parecchi altri ministri.

L'onorevole Engel ha fatto dello stato della provincia un quadro a tinte forse troppo fosche.

L'oratore ha conosciuto sempre la provincia di Bergamo come una delle più patriottiche, se è vero quello che dice l'onorevole Engel parrebbe che essa sia in potere dei clericali e che l'azione del partito liberale sia nulla.

Certo se i clericali sono in maggioranza non si può cacciarli dalle amministrazioni locali, per agevolare i clericali due cose sono soprattutto efficaci: l'inerzia dei liberali e la persecuzione del Governo; ed ed egli da parte sua non li perseguiterà mai. (Vive approvazioni).

Però l'oratore si meraviglia degli insulti che l'onorevole Engel dice che siano fatti alla bandiera nazionale. Se questo fatto è esatto crederà che i rei siano puniti. Come pure crederà che i funzionari pubblici facciano il loro dovere.

Si meraviglia poi che i fatti accennati dall'onorevole Engel siano avvenuti, se esatti, sotto ministri così liberali come gli onorevoli Crispi e Zanardelli.

Venendo poi al fatto speciale avvenuto nel Consiglio provinciale di Bergamo legge l'ordine del giorno presentato allora dal partito clericale, esso è perfettamente corretto.

Ad ogni modo se è vero che nella discussione siano state pronunziate frasi, che abbiano leso le nostre istituzioni e che i funzionari pubblici, che assistevano alla seduta non abbiano protestato, saprà provvedere. (Benissimo).

CUCCI L. parla per fatto personale. Come presidente del Consiglio provinciale di Bergamo può attestare che nessun attacco alle istituzioni fu fatto nella seduta accennata dall'onorevole Engel. Del resto i clericali della provincia di Bergamo sono persone molto accorte, che non fanno imprudenze.

ENGEL è soddisfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro. Il quadro che egli ha fatto delle forze dei clericali nella provincia di Bergamo non è esagerato.

Cita poi le parole precise pronunziate nella seduta di cui si è discusso da un consigliere clericale.

Presentazione e svolgimento di una domanda di interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno se intende modificare e quando il regolamento sulla polizia dei costumi.

« Cavalli ».

NICOTERA, ministro dell'interno, può rispondere subito e dice che, senza ritornare al sistema antico, egli ha riunito parecchi professori competenti per sapere se i regolamenti attuali debbono essere modificati.

CAVALLI si dichiara soddisfatto.

Discussione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE domanda all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri se e quando intendo di rispondere all'interpellanza dell'onorevole Colajanni sui recenti fatti scoperti in Massaua.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, non può per ora dire se e quando potrà discutere all'interpellanza dell'onorevole Colajanni, in primo luogo perchè non è ancora ben informato su questi fatti avvenuti sotto la passata amministrazione; in secondo luogo perchè tende su questi fatti un processo e, senza esser assolutamente contrario allo svolgimento contemporaneo di una doppia azione parlamentare e giudiziaria crede conveniente quando si può, di evitarla; finalmente perchè prima di portare la questione innanzi alla Camera desidererebbe di avere i risultati di un'inchiesta che ha ordinato, e per la quale spera si farà la luce sulle responsabilità di coloro ai quali ogni più lontana complicità dei fatti avvenuti è imputabile.

Tiene fin da ora a far questa dichiarazione: che se, come pare, degli italiani hanno commesso atti che disonorano la nostra nazione, fra di tutto perchè la luce intera si faccia e perchè sia colpito chiunque abbia momentaneamente tollerato e permesso simili atti. (Vive approvazioni).

Questo solo per ora potrebbe rispondere all'onorevole Colajanni qualora egli insistesse per svolgere subito la sua interpellanza; lo prega quindi affinché consenta che sia rimandata.

COLAJANNI ringrazia il ministro del modo cortese con cui ha dichiarato di non accettare per ora la sua interpellanza, però insiste perchè essa si svolga presto, giacchè le interpellanze perdono quasi tutta la loro importanza quando lo svolgimento è cronologicamente lontano dall'argomento che trattano.

DI RUDINI, ministro degli esteri, ripete che per ora non potrebbe dire all'onorevole Colajanni più di quello che ha detto.

COLAJANNI consente a rimandare a tempo indeterminato lo svolgimento della sua interpellanza.

PRESIDENTE dà notizia di una mozione presentata dall'onorevole Boughi, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 6 40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 5 — Nel pranzo parlamentare che ebbe luogo presso il ministro dell'Interno, di Boetticher, l'imperatore Guglielmo rilevò la necessità di approvare il bilancio della marina onde poter dominare il mar Baltico ed il mare del Nord e proteggere il Canale Nord-Est.

BUENOS-AYRES, 5 — Corse oggi alla Borsa la voce che si trattava di fare una nuova emissione di carta moneta.

Ne risultò un grande panico.

E' probabile che il Governo ricorra ad un prestito nazionale.

PECHINO, 5 — Il ministro d'Italia, cav. Pansa, ha oggi presentato le sue credenziali all'imperatore.

BUCAREST, 5 — Camera dei Deputati — Il presidente del Consiglio, generale Floresco, presentando il nuovo Gabinetto alla Camera, dichiara che il Governo continuerà l'indirizzo di politica estera seguito finora.

La Camera dopo viva discussione, approva con 77 voti contro 69 e sette astensioni, un voto di sfiducia al nuovo Gabinetto.

Il generale Floresco dichiara che informerà il Re.

La Camera verrà sciolta probabilmente domani.

GEESTEMUENDE, 5 — Si assicura che i liberali nazionali della 19ma circoscrizione presenteranno la candidatura del principe di Bis arck in occasione dell'elezione suppletiva al Reichstag.

VIENNA, 5 — Continuano le elezioni di deputati al Reichsrath.

Nella città della Bassa Austria i liberali tedeschi tolsero due seggi agli anti-semiti.

Le condizioni delle circoscrizioni della città sono invase.

Ad Hernalz, presso Vienna, vi sarà ballottaggio sabato fra il principe di Lichtenstein e il liberale Kronawetter.

Le Camere di commercio della Moravia e dell'Alta Austria rielesero quattro liberali.

La città di Vienna ha eletto, oggi, 14 deputati, fra cui sei liberali tedeschi e quattro anti-semiti.

Vi sono quattro ballottaggi.

Gli anti-semiti tolsero un seggio ai liberali tedeschi e due ai democratici. Fra gli eletti vi sono il dott. Herbst ed il professore Suess.

TORONTO, 5 — Secondo i risultati finora conosciuti delle elezioni nel Canada, i liberali guadagnano 22 seggi e ne perdono undici.

Macdonald e parecchi altri ministri furono rieletti.

LONDRA, 5 — La Camera dei Lordi, riunitasi in Corte suprema di giustizia, decise che la Banca Vagliano, come responsabile delle tratte falsificate da un suo impiegato, dovrà rimborsare 71,000 lire sterline alla Banca d'Inghilterra.

LONDRA, 5 — Fu firmato definitivamente il contratto in base al quale saranno consolidati i coupon argentini per un triennio.

BOLOGNA, 6 — Stamane, alle 5 1/2, è morto il prof. Camillo De Meis.

PARIGI, 6 — La *République Française* dice constatare con soddisfazione che l'on. Di Rudini, colle sue leali dichiarazioni, prepara gli animi in Francia ed in Italia ad un più completo riavvicinamento fra i due paesi.

Il *Matin* loda pure « la schiettezza e la franchezza dell'onorevole Di Rudini. »

Anche il *Siecle* loda le dichiarazioni dell'on. Di Rudini.

La *République Française*, il *Matin* ed altri giornali, chiedono la pubblicazione del trattato della triplice alleanza.

CRISTIANIA, 6 — Il nuovo Gabinetto è così composto:

Steen, presidenza e finanze.

Nysom, lavori pubblici.

Wezelsen, culti.

Quam, giustizia.

Konow, interno.

Holst, difesa nazionale.

LUCCA, 6 — S. M. accettò la presidenza onoraria del Comitato per la erezione di un monumento allo scultore Civitali.

LONDRA, 6 — Un telegramma da Buenos-Ayres al *Times* assicura che, in seguito ad una conferenza con i direttori delle Banche estere, il Governo argentino promise di esaminare se era possibile ridurre o sopprimere la tassa sui depositi fatti presso le Banche.

Non si tratterebbe punto di fare una nuova emissione di cartamoneta.

VIENNA, 6 — Finora sono conosciuti i risultati di 213 elezioni: riuscirono già eletti 65 tedeschi liberali, 7 tedeschi nazionali, 28 Giovani Czechi, 9 Vecchi Czechi, 15 clericali, 31 polacchi, 8 ruteni, 2 rumeni, 12 anti-semiti e venticinque che appartengono a varie frazioni.

Vi sono inoltre 11 ballottaggi.

PRAGA, 6 — I giornali annunziano che i notabili del partito Vecchio Czecho decise, stante i risultati delle ultime elezioni e la volontà della Nazione, d'inaugurare un'altra politica, di ritirarsi dalla vita parlamentare, continuando però a dedicare le loro forze al popolo czecho e riservandosi di esercitare una critica obbiettiva sui lavori del nuovo partito.

I Vecchi Czechi non prenderanno parte agli odierni ballottaggi di Praga e della Carollenthal.

BUENOS AYRES, 6. — Corre voce che la polizia di Cordoba abbia sequestrato trenta bombe esplosivi.

NEW-YORK, 6. — Diretto a Genova, partì ieri il piroscafo *Entella*, della Navigazione generale italiana.

OTTAWA, 6. — E' completamente conosciuto il risultato delle elezioni generali.

Il Governo ha assicurata una maggioranza di 25 voti.

La maggioranza sulla quale il Governo poteva contare nell'ultimo Parlamento è quindi ridotta alla metà.

MASSAUA, 6. — E' partito il piroscafo *Persia*: rimpatriano il capitano Valentino, il tenente Salvaggi e 37 uomini di truppa.

